



**COMUNE DI TESERO**  
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE  
DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI,  
BENEFICI ECONOMICI ED ALTRE  
AGEVOLAZIONI  
AD ENTI, ASSOCIAZIONI E  
SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2023

## **INDICE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

Art. 1 - Oggetto, definizioni e finalità

Art. 2 - Pubblicità

Art. 3 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

### **CAPO II - CRITERI E SOGGETTI AMMESSI**

Art. 4 - Criteri generali per la concessione di ausili finanziari

Art. 5 - Soggetti ammessi

Art. 6 - Utilizzo dei finanziamenti

Art. 7 - Obblighi dei beneficiari e patrocinio

### **CAPO III - PROCEDURE**

Art. 8 - Contenuti generali delle istanze

Art. 9 - Istanze per attività ordinaria

Art. 10 - Istanze degli enti per iniziative straordinarie o specifiche e per acquisti di attrezzature

Art. 11 - Termini

Art. 12 - Istruttoria

Art. 13 - Erogazione degli interventi finanziari ordinari e straordinari

Art. 14 - Rendicontazione: documentazione e criteri di erogazione/liquidazione

Art. 15 - Casi di esclusione

### **CAPO IV - SETTORI DI INTERVENTO**

Art. 16 - Individuazione

Art. 17 - Attività sociali

Art. 18 - Attività indirizzate alla promozione e tutela della salute, all'assistenza e sicurezza sociale e protezione civile

Art. 19 - Attività culturali, formative, educative

Art. 20 - Attività sportive

Art. 21 - Attività ricreative del tempo libero

Art. 22 - Attività indirizzate alla tutela dei valori ambientali

Art. 23 - Attività indirizzate alla promozione dello sviluppo socio-economico

### **CAPO V - INTERVENTI STRAORDINARI**

Art. 24 - Interventi di carattere straordinario

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 25 - Disposizioni transitorie

## CAPO I NORME GENERALI

### ART. 1

#### Oggetto, definizioni e finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Tesero, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, stabilisce e determina i criteri, le modalità, le procedure e le forme di garanzia per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dalla legge provinciale n. 23/1992 (artt. 19-20) e ss.mm. e dalla legge regionale n. 13/1993 (art. 7) e ss.mm., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Il regolamento intende definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile e di salvaguardia ambientale.
3. I contributi sono concessi con la finalità di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti e istituzioni comunali di pubblico interesse e particolare rilievo sociale, che operano sul territorio a favore della comunità locale, ovvero di iniziative, progetti e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza.
4. Tutte le iniziative finanziate dal Comune di Tesero, oltre a rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dovranno rispettare le funzioni del Comune e dovranno essere a vantaggio della popolazione del Comune.
5. All'azione amministrativa concernente l'erogazione di quanto al punto precedente sarà assicurata la massima trasparenza, ed essa avverrà in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sociale, civile, culturale ed economico dei propri cittadini e con le finalità dell'ente locale.
6. Vengono individuate le seguenti tipologie di interventi o provvidenze di natura economica, che hanno la caratteristica dell'assenza del presupposto di corrispettività (vale a dire assenza di rapporto sinallagmatico), producono vantaggi unilaterali ai destinatari e sono assegnabili anche congiuntamente:
  - a) **beneficio economico**: riguarda l'attribuzione di vantaggi diversi dall'erogazione di denaro, anche sotto forma di co-organizzazione, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa e dell'attività ordinaria del soggetto;
  - b) **contributo**: erogabile per incentivare attività di pubblico interesse locale, concerne l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, acquisto di beni strumentali (mobili e immobili), esecuzione di lavori su immobili comunali o su immobili nella disponibilità dell'associazione/ente destinati ad uso collettivo e progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione. Tali contributi si distinguono a loro volta in:
    - **contributo ordinario**: erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente, anche supportati dalla stipula di apposite convenzioni;
    - **contributo straordinario**: erogazione di una somma di denaro per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni e attività circoscritte in campi di particolare rilievo, per acquisti, per l'erogazione di servizi e per il riconoscimento di obiettivi specifici; erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi e/o iniziative organizzati sul

territorio comunale, giudicati dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo;

c) **sussidio**: erogazione di una somma di denaro o attribuzione di un beneficio economico avente finalità assistenziale.

d) **sovvenzione**: provvedimento mediante il quale il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici del Comune;

6. Sul materiale promozionale di eventi, iniziative e/o attività organizzate attraverso il contributo e/o il supporto dell'Amministrazione Comunale deve essere inserito ben visibile il logo del Comune di Tesero e/o la scritta "con il contributo del Comune di Tesero" ovvero "con il supporto del Comune di Tesero".

7. Ai procedimenti contenuti e descritti nel presente regolamento non si applica l'istituto del silenzio-assenso.

## **ART. 2** **Pubblicità**

1. I criteri di determinazione dei vantaggi economici, oltre che previamente determinati, devono anche essere tempestivamente pubblicati e l'effettiva osservanza degli stessi deve risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi, in modo tale da garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. In applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n.2, il Comune rende accessibile sul proprio sito internet per un periodo di cinque anni i provvedimenti e gli allegati che dispongono, per un importo superiore ad Euro 1.000,00 (mille//00), la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari a enti, associazioni, soggetti privati.

3. La pubblicazione effettuata costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

5. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento comunale in materia di procedimento e accesso agli atti.

6. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al presente articolo, può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni e istituzioni che nello stesso hanno sede o nel quale svolgono la loro attività.

## **ART. 3** **Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

1. È istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ad personam e benefici economici a carico del bilancio comunale, ai sensi del presente Regolamento.

2. L'iscrizione all'Albo dei beneficiari è condizione necessaria affinché il Comune possa attivare gli interventi previsti dall'art. 1 del presente Regolamento.

3. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come segue:

a) attività sociali;

b) attività indirizzate alla promozione e tutela della salute, all'assistenza e sicurezza

sociale e protezione civile;

c) attività culturali, formative, educative;

d) attività sportive;

e) attività ricreative del tempo libero;

f) attività indirizzate alla tutela dei valori ambientali;

g) attività indirizzate promozione dello sviluppo socio-economico;

h) interventi straordinari.

4. Nel caso delle persone fisiche iscritte nell'albo, per ciascuna di esse sono indicati:

h) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;

i) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;

j) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

k) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

5. Annualmente, di norma entro il 31 dicembre, il Comune effettua una revisione dell'Albo con l'inserimento dei nuovi soggetti ammessi e la cancellazione di quelli che abbiano cessato l'attività e di quelli che abbiano eventualmente perso i requisiti per l'iscrizione.

6. L'Albo viene permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune nei suoi elementi essenziali (denominazione, ambito di attività, sede, recapiti, cariche principali).

7. L'Albo viene approvato con atto del Responsabile dell'Ufficio Segreteria.

## **CAPO II CRITERI E SOGGETTI AMMESSI**

### **ART. 4**

#### **Criteri generali per la concessione di ausili finanziari**

1. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, in coerenza con le sezioni strategiche e operative del Documento Unico di Programmazione, nonché nei limiti delle risorse disponibili sugli appositi stanziamenti di bilancio, forma il piano di riparto delle disponibilità delle risorse per contributi. Ne determina quindi l'importo da assegnare ai soggetti richiedenti, evidenziandone le specifiche distinzioni.

2. L'attribuzione di benefici pubblici deve risultare conforme al principio di congruità della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico da perseguire ed è subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica e alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche. Nei singoli provvedimenti di concessione dei contributi dovrà, pertanto, essere puntualmente motivata la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita.

3. Nel determinare il diritto ad ottenere gli interventi finanziari di cui al presente regolamento, nonché la loro entità, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti criteri o parametri:

a) la qualità e il valore sociale dell'attività programmata dal soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori analoghi a quelli in cui opera lo stesso soggetto richiedente;

b) le dimensioni dell'attività ordinaria programmata, in termini di numerosità / quantità

di persone coinvolte direttamente o indirettamente;

c) l'assenza di finalità di lucro (vale a dire assenza di suddivisione tra i soci di eventuali utili derivanti dall'attività dell'associazione);

d) la presenza di attività a livello giovanile e/o di attività a sostegno di fasce di popolazione fragili;

e) la rilevanza dell'attività a livello territoriale;

f) la presenza di attività con valenza promozionale del territorio e della comunità locale (es. partecipazione a eventi, manifestazioni, tornei o competizioni inseriti in specifici circuiti);

g) la partecipazione alle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale;

h) la collaborazione con altre associazioni e/o realtà di volontariato del territorio nella realizzazione delle proprie attività;

e) il rapporto fra l'attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;

f) positivo riscontro derivante da eventuali forme di controllo sulla destinazione dei fondi, erogati con vincolo di scopo;

g) l'eventuale affidamento in gestione di impianti comunali.

4. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:

a) presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici (contributi a fondo perduto) o privati (sponsorizzazioni, donazioni, altro);

b) capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate proprie con l'attività svolta (autofinanziamento);

c) situazione economico-finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento.

5. È comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti o associazioni per spese di mera gestione nonché a soggetti che svolgono attività per fini di lucro (dove con l'espressione "fine o scopo di lucro" si intende la suddivisione degli utili tra i soci).

6. Nel caso delle associazioni/organizzazioni con esercizio finanziario diverso dall'anno solare, l'attività e la relativa documentazione finanziaria potranno fare riferimento all'esercizio finanziario effettivo (si veda ad esempio, nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, quella che usualmente viene definita come "stagione sportiva").

7. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ordinaria o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e/o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali.

8. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

9. L'entità del contributo deve tener conto dell'importo stabilito ed impegnato in fase di assegnazione e del disavanzo derivante dalla gestione o dall'iniziativa proposta dal richiedente, nonché delle domande pervenute e delle disponibilità economiche dell'ente. L'intervento finanziario del Comune non può essere comunque superiore al disavanzo esposto nel piano finanziario preventivo (entrate e uscite) allegato alla domanda di contributo.

10. In casi particolari l'Amministrazione ha la facoltà di concedere finanziamenti per spese già effettuate sulla base di motivate, valide e documentate giustificazioni presentate dal richiedente.

## **ART. 5** **Soggetti ammessi**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dalla Giunta comunale entro i limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e sulla base dei requisiti e criteri di seguito riportati.

Sono ammissibili a contributo:

- a) persone residenti nel Comune, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, per le attività e iniziative che gli stessi esplicano e realizzano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

2. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- a) gli enti, le associazioni, le società, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano un debito certo, liquido ed esigibile verso il Comune;
- b) le attività promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente;
- c) le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento di cittadini o associazioni di Tesero.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere a iniziative d'interesse generale o progetti solidaristici, anche a livello internazionale, rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, etico-morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Per iniziative ed attività nel settore della solidarietà nazionale e internazionale è possibile attribuire il contributo straordinario anziché al diretto richiedente, anche ad un soggetto terzo; nella valutazione delle richieste si farà riferimento ai seguenti criteri:

- a. sostegno ad esperienze locali in atto;
- b. sostegno a favore della popolazione coinvolta in calamità nazionali o internazionali;
- c. coinvolgimento e partecipazione attiva delle comunità locali;
- d. trasferimento di tecnologie rispettose dell'ambiente umano e naturale.

## **ART. 6** **Utilizzo dei finanziamenti**

1. L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario a utilizzarlo

esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione in generale.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale - verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti - può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. Qualora l'attività programmata non sia svolta integralmente, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

## **ART. 7**

### **Obblighi dei beneficiari e patrocinio**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti straordinari sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento e sostegno morale da parte del Comune verso iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti (enti o associazioni) ritenute meritevoli.

4. L'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio del Comune, di carattere sociale, culturale, scientifico o comunque di interesse pubblico, deve rientrare nei fini dell'amministrazione comunale, essere rilevante per la comunità e non avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se richieste da soggetti aventi scopo di lucro, promuovono l'immagine e il prestigio della comunità quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

5. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta comunale a soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta per eventi, manifestazioni culturali e turistiche, spettacoli, mostre, convegni, congressi, corsi, seminari, workshop, eventi sportivi e altre manifestazioni similari aperti al pubblico che si svolgono nel territorio di riferimento.

6. La concessione del patrocinio a manifestazioni o iniziative non implica di per sé alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale e non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale; a sostegno delle iniziative alle quali è riconosciuto il patrocinio comunale può essere richiesto l'intervento finanziario del Comune con le

modalità stabilite dal presente regolamento.

7. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente e adeguatamente reso noto al pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione e alla presentazione dell'iniziativa. L'autorizzazione all'utilizzo del logo o stemma del Comune di Tesero da apporre su inviti, locandine, cataloghi e materiale pubblicitario di diffusione dell'iniziativa è contestuale alla concessione del patrocinio.

### **CAPO III PROCEDURE**

#### **ART. 8 Contenuti generali delle istanze**

1. Le istanze o domande per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze debbono essere presentate secondo la modulistica predisposta (e, all'occorrenza, aggiornata) dagli uffici comunali e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta.

3. La domanda deve pervenire al Comune corredata dei seguenti documenti:

a) **copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo** o altra documentazione equipollente con riferimento alla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotte dal soggetto richiedente in altre occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune);

b) **relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;**

c) **piano finanziario dettagliato recante tutte le spese e le entrate preventivate** in relazione alle iniziative programmate, con l'eventuale indicazione separata dell'attività commerciale svolta e la relativa previsione delle spese e delle entrate;

d) **dichiarazione preventiva ai fini della ritenuta fiscale;**

e) **composizione degli organi sociali** qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;

f) **dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi** secondo la normativa vigente;

g) **dichiarazione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente il beneficio, di assunzione dell'obbligazione di responsabilità solidale con il beneficiario;**

h) **dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito**, in relazione a quanto disposto dall'art. 7 della L. 2/5/1974 n. 195.

4. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione e ubicazione dei beni immobili di proprietà dei

componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo e il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

#### **ART. 9** **Istanze per attività ordinaria**

1. Entro il termine stabilito, i soggetti non persona fisica di cui agli articoli precedenti (vale a dire enti e associazioni) sono tenuti a presentare - ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario a sostegno dell'attività ordinaria annuale dei medesimi - istanza di contributo corredata dal bilancio di previsione per il corrente o il successivo esercizio, dal programma di attività per il corrente o il successivo esercizio e da eventuale altra documentazione richiesta, fermo restando che non possono essere concessi contributi finanziari per spese di mera gestione.
2. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente.
3. Il responsabile del procedimento può chiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.

#### **ART. 10** **Istanze degli enti per iniziative straordinarie o specifiche e per acquisti di attrezzature**

1. Nel caso di soggetti non persona fisica (ossia enti e associazioni di volontariato), di cui agli articoli precedenti, che richiedono la concessione di un intervento finanziario non finalizzato al sostegno della loro attività ordinaria, bensì a titolo di contributo straordinario per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata:
  - dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
  - dalla precisazione della data o periodo e del luogo in cui sarà effettuata;
  - dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.
2. Le istanze di contributo per l'acquisto di attrezzature devono essere corredate da idonea relazione illustrativa e preventivo di spesa, nonché da un cronoprogramma degli acquisti e dei relativi pagamenti.
3. Non sono ammessi, di norma, finanziamenti per spese già effettuate, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 9 di questo regolamento. Non sono altresì mai ammessi interventi finanziari del Comune a ripiano del deficit di gestione risultante dal consuntivo.
4. L'erogazione degli interventi finanziari per manifestazioni ed eventi di cui al comma 1 del presente articolo avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13, comma 3.
5. I contributi previsti per l'acquisto di attrezzature sono erogati a seguito di

presentazione delle fatture relative alla spesa ammessa.

6. Il responsabile del procedimento può chiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.

## **ART. 11**

### **Termini**

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo ordinario per l'anno successivo è fissato al 15 ottobre di ogni anno. In via transitoria il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno successivo alla data di approvazione del presente Regolamento è fissato al 31 dicembre. Il termine per la presentazione della rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della liquidazione del contributo assegnato, viene fissato al 15 maggio di ogni anno.

2. L'Amministrazione comunale può eventualmente rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili o dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.

3. Per le iniziative e/o manifestazioni straordinarie (domanda di contributo straordinario), non inserite nell'attività ordinaria annuale, le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'iniziativa stessa.

## **ART. 12**

### **Istruttoria**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalle norme organizzative interne.

2. L'assegnazione dei contributi per l'attività ordinaria degli enti è comunque subordinata, secondo quanto previsto dall'articolo 13, alla presentazione del rendiconto relativo all'anno precedente, se l'intervento finanziario del Comune era stato disposto a sostegno dell'attività ordinaria, ai sensi dell'articolo 9, o alla presentazione del rendiconto relativo alle manifestazioni o iniziative specifiche, se l'intervento era stato disposto ai sensi dell'articolo 10.

3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti o iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## **ART. 13**

### **Erogazione degli interventi finanziari ordinari e straordinari**

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui all'art. 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale il soggetto ha beneficiato del contributo dell'ente, oltre al bilancio

preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. La liquidazione dei contributi finanziari di cui al comma 1 avviene a saldo, nell'esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso. Viene riconosciuta la possibilità per il soggetto ammesso a contributo di richiedere al Comune la liquidazione di un acconto: la Giunta comunale, su richiesta del soggetto beneficiario, potrà erogare nell'anno in corso, a sua discrezione e sulla base della disponibilità finanziaria, un acconto fino ad un massimo del 30% dell'importo assegnato ed impegnato; il saldo verrà liquidato successivamente alla presentazione della rendicontazione.

3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario straordinario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale di cui all'art. 10, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione della data o periodo e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

4. La liquidazione dei contributi finanziari di cui al comma 3 (interventi straordinari) avviene a conclusione dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del soggetto organizzatore, del rendiconto dettagliato completo dei documenti giustificativi delle spese quietanzati.

5. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei volontari dell'ente o associazione che le organizza e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente a esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

6. Ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lett. a), può essere erogato un acconto sull'importo concesso, comunque non superiore ai due terzi. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

## **ART. 14**

### **Rendicontazione: documentazione e criteri di erogazione/liquidazione**

1. Il saldo del contributo viene liquidato su presentazione della seguente documentazione:

a) **relazione illustrativa** dell'iniziativa o dell'attività per la quale è stato assegnato il contributo;

b) **rendiconto finanziario** (entrate-uscite comprensive di ogni onere fiscale) dell'attività;

c) **giustificativi di spesa** (documenti contabili quietanzati), in originale, relativi all'attività per un importo almeno pari al contributo assegnato;

d) nota del legale rappresentante, in forma di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività ammessa a contributo.**

2. I giustificativi di spesa sono costituiti da idonea documentazione giustificativa a supporto dell'iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionate maggiori spese rispetto a quelle documentate.

3. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è accettata in via eccezionale per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, per loro natura non documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.

4. L'Amministrazione si riserva di verificare, attraverso controlli a campione, con le modalità stabilite dalle norme di organizzazione interna, la veridicità delle dichiarazioni prestate dal legale rappresentante e potrà richiedere in ogni momento tutti i giustificativi di spesa costituiti da fatture e/o note intestate al soggetto beneficiario del contributo.

5. Il contributo finanziario è rideterminato se il disavanzo e/o l'importo complessivo dei giustificativi di spesa sono inferiori al contributo assegnato. La rideterminazione corrisponde al minore degli importi tra disavanzo e giustificativi di spesa.

6. In sede di esame e valutazione della rendicontazione, i criteri da tenere in considerazione per procedere alla liquidazione del contributo - sulla base del disavanzo (differenza entrate-uscite) presentato a consuntivo - sono i seguenti:

- a. disavanzo effettivo superiore o uguale/corrispondente al disavanzo preventivato: il contributo assegnato viene confermato (come stabilito dall'articolo 4 comma 8 del presente Regolamento, non è ammesso un aumento del contributo comunale in caso di maggior disavanzo);
- b. disavanzo effettivo inferiore a quanto preventivato, ma superiore in valore assoluto al contributo assegnato: conferma del contributo secondo l'importo previsto;
- c. disavanzo inferiore a quanto preventivato e inferiore al contributo comunale assegnato: il contributo viene ricalcolato e liquidato nella misura in cui copre per intero il disavanzo effettivo;
- d. disavanzo nullo (vale a dire rendiconto consuntivo in pareggio oppure in attivo): nessun contributo comunale ammesso, quindi il contributo comunale è revocato.

7. Il contributo finanziario è revocato, anche parzialmente, per:

- a) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo;
- b) mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione;
- c) sostanziali difformità fra l'attività svolta e l'attività prevista;
- d) rendiconto finanziario in pareggio o in avanzo, escluso l'intervento del Comune (come evidenziato alla lettera e del punto 6 del presente articolo 14);
- e) manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative;
- f) rinuncia formale da parte del beneficiario.

## **ART. 15**

### **Casi di esclusione**

Al Comitato Manifestazioni Locali, essendo un comitato di nomina comunale, è riservato un trattamento diverso per l'assegnazione, la rendicontazione e la liquidazione dei contributi ordinari e straordinari, avendo bisogno di un budget annuale al fine di sostenere le spese organizzative per eventi, iniziative e manifestazioni per conto del Comune di Tesero a favore della comunità locale nel suo insieme e ai fini dell'offerta a livello turistico. Pertanto nel caso del Comitato Manifestazioni Locali non si applicano gli articoli dal n. 4 al n. 14 del presente Regolamento.

## **CAPO IV**

### **SETTORI DI INTERVENTO**

## **ART. 16**

### **Individuazione**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 e nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
  - a) attività sociali (art. 16)
  - b) attività indirizzate alla promozione e tutela della salute, all'assistenza e sicurezza sociale e protezione civile (art. 17);
  - c) attività culturali, formative, educative (art. 18);
  - e) attività sportive (art. 19);
  - d) attività ricreative del tempo libero (art. 20);
  - f) attività indirizzate alla tutela dei valori ambientali (art. 21);
  - g) attività indirizzate alla promozione dello sviluppo socio-economico (art. 22);
  - h) interventi straordinari (art. 23).
2. Per ciascun settore di intervento l'Amministrazione comunale potrà individuare nel dettaglio le attività e iniziative che generalmente lo caratterizzano o che sono ad esso riconducibili.
3. Gli interventi del Comune ai sensi del presente articolo possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, nonché attraverso la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture e attrezzature dello stesso Comune.
4. I beneficiari delle provvidenze di carattere ordinario e straordinario saranno tenuti a rendere pubblico che l'attività è realizzata con il sostegno finanziario del Comune mediante l'inserimento dello stemma o logo comunale e della denominazione "Comune di Tesero" sulle locandine e sugli opuscoli divulgativi o promozionali.
5. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione comunale assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

## **ART. 17**

### **Attività sociali**

Premesso che gli scopi sociali sono condivisi e trasversali a tutti gli ambiti, contemplati dal presente Regolamento, nei quali il Comune può intervenire con l'assegnazione e

l'erogazione di finanziamenti, contributi e benefici, si possono individuare come attività di carattere prettamente sociale meritevoli del sostegno dell'ente comunale:

- a) le attività e le iniziative che, per le loro caratteristiche e finalità, risultano indirizzate alla prevenzione di comportamenti individuali o di gruppo devianti e sono indirizzate alla divulgazione, condivisione, promozione e diffusione di valori quali la legalità, la solidarietà, l'inclusività, la lotta alle discriminazioni di ogni tipo e a tutti i livelli, il senso civico, il benessere collettivo comunitario, la tutela ed il rispetto del bene comune / pubblico;
- b) le attività che promuovono forme e modalità di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale e amministrativa, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

#### **ART. 18**

##### **Attività indirizzate alla promozione e tutela della salute, all'assistenza e sicurezza sociale e protezione civile**

1. Gli interventi del Comune in materia di promozione e tutela della salute e di assistenza e sicurezza sociale, ferme restando le funzioni attribuite dalla Legge ai soggetti competenti, sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela dei minori in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) diffusione e promozione di consapevolezza e conoscenza in tema di salute, prevenzione di malattie e corretti stili di vita, e in relazione all'educazione e alla sensibilizzazione alla cultura del dono (organi, tessuti, cellule, midollo osseo, sangue e plasma);
- d) alla promozione dell'accoglienza, dell'accessibilità e dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo con riferimento a persone con disabilità;
- e) alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- f) alla prevenzione e al recupero in tema di comportamenti a rischio, di dipendenze patologiche da sostanze (tossicodipendenze, alcol-dipendenza, ecc.) e di dipendenze patologiche comportamentali o "senza sostanze" (ludopatia, dipendenze da tecnologia, ecc.);
- g) alla tutela dell'incolumità pubblica, pronto intervento e gestione delle emergenze (azioni rientranti nel sistema di protezione civile).

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede a sostenere e valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo e operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma 1.

3. L'Amministrazione interviene direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni di cui al comma precedente o delle istituzioni o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.

4. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce per gli scopi individuati nel primo comma.

#### **ART. 19**

##### **Attività culturali, formative ed educative**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività culturali, formative ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono iniziative e progetti di promozione culturale e della sfera educativa nell'ambito del territorio comunale, anche secondo logiche di rete e di collaborazione con terzi;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono la realizzazione nell'ambito comunale di attività artistiche (teatrali, musicali, coreutiche ecc.);
- c) a favore dei soggetti che organizzano e promuovono corsi formativi in campo culturale e socio-educativo;
- d) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità locale e del suo territorio;
- e) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità in ambito nazionale o straniero;
- f) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale eventi, convegni, mostre, esposizioni, rassegne e pubblicazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, storico-antropologiche, sociali, etnografiche che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

## **ART. 20** **Attività sportive**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva a livello giovanile.
2. Potranno essere ammesse a contributo anche associazioni sportive che non svolgono attività prettamente giovanile, ma che contribuiscono alla promozione dello sport all'interno della comunità e alla promozione del territorio all'esterno attraverso la propria attività.
3. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi e altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica sportiva da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
4. Alle società e organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale o mediante utilizzo di manodopera comunale, con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
5. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società e associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, alla promozione del territorio ed al prestigio della comunità locale.
6. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti di proprietà del Comune è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
7. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la competente Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia

del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

#### **ART. 21**

##### **Attività ricreative del tempo libero**

Gli interventi del Comune a sostegno delle attività ricreative del tempo libero (inteso come il tempo al di fuori degli obblighi quotidiani del lavoro, dello studio, delle attività domestiche e familiari necessarie e delle attività di assistenza a congiunti in condizione di bisogno) sono indirizzati a sostenere quei soggetti, enti e associazioni che svolgono in particolare:

- a) iniziative, attività e manifestazioni di tipo aggregativo, ludico-ricreativo e di svago rivolte a diverse categorie e fasce di età all'interno della comunità locale come pure nei confronti degli ospiti, comprese le persone con disabilità e altre fasce deboli della popolazione, organizzati allo scopo di valorizzare il tempo non vincolato delle persone;
- b) iniziative ed attività tese al miglioramento della qualità della vita, delle relazioni sociali e al benessere psico-fisico dei singoli individui, delle famiglie, dell'intera comunità e degli ospiti extra-locali;
- c) altre tipologie di iniziative miranti ad incentivare la partecipazione dei cittadini a livello socio-culturale e a livello sportivo amatoriale nell'ambito comunitario o territoriale (attività di cui gli altri articoli dal n. 17 al n. 22).

#### **ART. 22**

##### **Attività indirizzate alla tutela dei valori ambientali**

1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

#### **ART. 23**

##### **Attività indirizzate alla promozione dello sviluppo socio-economico**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione a livello territoriale sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività esercitate in ambito comunale;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al comma 1 può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste nel presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

## **CAPO V INTERVENTI STRAORDINARI**

### **ART. 24 Interventi di carattere straordinario per fattispecie e beneficiari non compresi nel presente Regolamento**

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dagli articoli i precedenti.
3. La domanda di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato dell'iniziativa e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle e le motivazioni che ne giustificano la straordinarietà e la non prevedibilità.
4. La concessione degli interventi finanziari straordinari è disposta applicando i criteri individuati nell'articolo 4 del presente Regolamento e sulla base delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.
5. Le associazioni, i comitati ed enti pubblici e privati che intendono chiedere contributi per l'acquisto di attrezzature, possono presentare la relativa domanda, corredata da idonea relazione e da un preventivo di spesa, contenente anche le indicazioni delle eventuali disponibilità finanziarie già acquisite.
6. Di norma non sono ammessi finanziamenti per spese già effettuate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 10.
7. La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi straordinari di cui al comma 1 del presente articolo avviene a presentazione della rendicontazione dopo la conclusione dell'iniziativa, completa di copia dei giustificativi quietanzati delle spese sostenute per realizzare l'iniziativa o manifestazione o acquisto.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 25**  
**Disposizioni transitorie**

1. I modelli (e relativi allegati) per le domande o istanze per la concessione e la liquidazione dei contributi ordinari e straordinari vengono predisposti dai competenti uffici comunali e messi a disposizione dei soggetti richiedenti in via telematica e sul portale web del Comune;
2. È demandato alla Giunta Comunale di incaricare gli uffici preposti circa gli aggiornamenti della modulistica relativa alle domande di contributo, qualora ritenuto necessario.
3. A tutte le erogazioni contributive richiamate sarà applicato il trattamento fiscale in vigore all'atto della relativa liquidazione.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul Terzo Settore (legge delega n. 106 del 2016 e "Codice del Terzo Settore" d.lgs. n. 117/2017), dello Statuto del Comune e degli altri regolamenti comunali.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti precedenti in contrasto con lo stesso.
6. Il Comune si riserva in ogni caso la possibilità di disporre verifiche dirette, con i mezzi ritenuti più idonei, sui contenuti delle domande di intervento finanziario presentate ai sensi del presente regolamento.
7. Le presenti disposizioni si applicano alle domande di contributo inviate al Comune di Tesero successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
8. I contributi concessi fino all'entrata in vigore del presente regolamento sono amministrati dal competente ufficio secondo le norme allora vigenti.

\*\*\*\*\*